



AREA 4° - UFFICIO TECNICO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
UFFICIO MANUTENZIONE – VIABILITA' – ILL. PUBBLICA - VERDE
PUBBLICO

TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA ALVEO TORRENTI E
RII MINORI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE
ANNI 2022-2023-2024

SCHEMA DI CONTRATTO - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1

Area 4° - Ufficio Tecnico
Servizio Lavori Pubblici e Ambiente
Ufficio Manutenzione – Viabilità – Ill. Pubblica -Verde
Pubblico

IL TECNICO
(Geom. Pietro MASSAFERRO)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Sara MAGLIO)

Finale Ligure, lì Febbraio 2022.

Schema di contratto

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Gli interventi contemplati in progetto prevedono il taglio della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea presente attualmente nell'alveo dei torrenti principali Pora, Aquila e Sciusa e rii minori per gli anni **2022-2023-2024** secondo quanto di seguito meglio specificato:

Torrente Pora da cui prende il nome il bacino imbrifero che comprende anche il torrente Aquila. raccoglie le acque meteoriche della vallata di Rialto, Calice Ligure, Perti e dopo aver percorso tutta l'area della zona industriale di Perti e la confluenza con il torrente Aquila, sfocia in mare presso il centro abitato di Finalmarina.

Torrente Aquila è un affluente del torrente Pora con confluenza a sx presso il centro abitato di Finalborgo, che raccoglie le acque meteoriche della vallata di Orco Feglino.

Torrente Sciusa raccoglie tutte le acque meteoriche provenienti dalla Valle di Portio e del versante di Orco, nonchè degli affluenti minori del Rio Cornei e del Rio Ponci, percorrendo la frazione di Calvisio, sino a sfociare, dopo un percorso di poco superiore a 2,5 Km, in mare presso il centro abitato di Finalpia.

Relativamente ai torrenti principali (Pora, Aquila e Sciusa) si è per, comodità, operata una suddivisione in tratti dello sviluppo complessivo secondo quanto di seguito riportato.

2

TORRENTE PORA	LUNGH.
TRATTO 1 - FOCE - VIADOTTO FERROVIA	250
TRATTO 2 - VIADOTTO FERROVIA - VIA SAGITTARIO	430
TRATTO 3 - VIA SAGITTARIO - PORTA TESTA	840
TRATTO 4 - PORTA TESTA - PONTE SP490	400
TRATTO 5 - PONTE SP490 - SAN SEBASTIANO	1600
TRATTO 6 - SAN SEBASTIANO - CONFINE C.L.	950

TORRENTE AQUILA	LUNGH.
TRATTO 1 - CONFLUENZA PORA - PORTA REALI	200
TRATTO 2 - PORTA REALE - RIVETTI	260
TRATTO 3 - RIVETTI - FINE VIA FIUME	900
TRATTO 4 - VIA AQUILA - CONFINE	1000

TORRENTE SCIUSA	LUNGH.
TRATTO 1 - FOCE - PONTE SAN BENEDETTO	105
TRATTO 2 - PONTE SAN BENEDETTO - PONTE BONCARDO	205
TRATTO 3 - PONTE BONCARDO - VIA CADANA	250
TRATTO 4 - VIA CADANA - SCUOLE CALVISIO	800
TRATTO 5 - SCUOLE CALVISIO - PONTE VERZI	800

TRATTO 6 - PONTE VERZI - EX CARTIERA	400
TRATTO 7 - EX CARTIERA - PONTE CORNEI	1900

I rii minori sono rappresentati da tutti i corsi d'acqua che attraversano il territorio comunali sotto forma di impluvi naturali che confluiscono le loro acque di superficie nei torrenti principali di fondovalle. Date le esigue dimensioni e le eccessive pendenze oltre alla difficoltosa accessibilità, non consentono l'utilizzo di mezzi meccanici di grandi dimensioni.

Rii minori

Scuole elementari Finalmarina (Rio Villetta)
Rio Altino
Rio dell'Edera
Rio Piazza della Serenità
Rio San Michele
Rio Colonia Rivetti lato nord
Rio Colonia Rivetti lato sud
Rio Fontana
Rio Goella
Rio Armareo
Rio Kien
Rio Pascale
Rio Ponci

1. Il suddetto elenco non va inteso come tassativo in quanto, in funzione di specifiche esigenze, potranno essere coinvolti anche corsi d'acqua non inclusi per i quali saranno richieste prestazioni analoghe a quelle oggetto di affidamento.
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto, contestualmente all'avvio delle prestazioni, definirà annualmente il **programma degli interventi** indicando i tratti di alvei/rii interessati in funzione delle criticità in atto. Fermo restando l'importo complessivo stimato delle prestazioni, potrà essere richiesto l'intervento contemporaneo di una squadra tipo (composta almeno da due unità con attrezzature individuali quali decespugliatore e/o motosega) e del trattore con trinciatrice, con l'intento di operare contestualmente in zone diverse. Tale circostanza non determinerà compensi aggiuntivi oltre a quelli che saranno desunti in base all'effettivo impiego di manodopera e mezzi o da valutazioni a misura. Il programma recherà anche il termine annuale per l'esecuzione delle prestazioni che sarà vincolante per l'appaltatore.

3

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo **annuale** delle prestazioni è definito come segue:

Prestazioni a misura:	€ 44.000,00
Prestazioni in economia:	€ 14.000,00
	€ 58.000,00

L'importo triennale si configura come di seguito indicato

Prestazioni a misura:	€ 132.000,00
Prestazioni in economia:	€ 42.000,00
	€ 174.000,00

Il ribasso percentuale offerto dall'affidatario non inciderà sulla capienza del contratto, ma sarà applicato a tutti i prezzi unitari previsti nei prezziari di riferimento ed a quelli eventualmente concordati; i prezzi, così

ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle prestazioni effettuate fino all'esaurimento dell'importo di perizia.

Gli importi non spesi (in quanto relative a prestazioni non eseguite) per ogni esercizio finanziario costituiranno economie.

Stante le prestazioni previste non rilevabili rischi interferenti per il quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI di cui all'Art.26 comma 3 del Dlgs.81/08 e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza.

Art. 3 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto disposto dall'art. 1 co. 2 lett. b) della L. 120/2020, preceduta da avviso per manifestazione di interesse finalizzata all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici tutti da invitare, la quale procedura è da espletarsi tramite la piattaforma telematica "SINTEL" della Regione Lombardia accessibile dall'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.

L'aggiudicazione avverrà secondo i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base dei parametri indicati nel presente Capitolato d'Appalto e di seguito specificati, effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione valuterà la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 3 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

L'offerta migliore sarà quella che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo derivante dalla somma dei punti assegnati all'offerta tecnica ed economica.

In caso di parità di punteggio complessivo verrà considerata migliore l'offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio per l'offerta economica. In caso di parità di punteggio anche sull'offerta economica si procederà tramite sorteggio.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Il valore di ribasso percentuale dell'offerta economica dall'aggiudicatario in sede di gara non inciderà sulla capienza del contratto, ma sarà applicato a tutti i prezzi unitari previsti nell'elenco prezzi ed a quelli eventualmente concordati; i prezzi, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle prestazioni effettuate fino all'esaurimento dell'importo di perizia.

La valutazione delle offerte verrà effettuata mediante l'attribuzione del punteggio complessivo di punti 100 così suddivisi:

- a) Offerta tecnica: massimo attribuibile 70 punti;
- b) Offerta economica: massimo attribuibile 30 punti.

La valutazione delle offerte tecniche è articolata secondo i seguenti criteri:

1. **Misure organizzative**
2. **Sistemi di gestione ambientale**
3. **Sostenibilità ambientale**

OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO MAX 70 PUNTI
Criterio 1 Misure organizzative	MAX PUNTI 40
Utilizzo di una sola squadra di intervento su uno dei torrenti principali:	PUNTI 0
Utilizzo di 2 squadre di intervento, una per un torrente principale e l'altra su rii minori:	PUNTI 15
Utilizzo di 2 squadre di intervento che svolgano il servizio contemporaneamente sui due torrenti principali:	PUNTI 30
Utilizzo di 3 squadre di intervento che svolgano il servizio contemporaneamente sui tre torrenti principali:	PUNTI 40
Criterio 2 Sistemi di gestione ambientale	MAX PUNTI 20
Mancanza di qualsiasi certificazione ambientale	0 PUNTI
Possesso certificazione EMAS	PUNTI 10
Possesso certificazione ISO 14001 o eventuali misure organizzative volte a migliorare la sostenibilità ambientale dell'appalto	PUNTI 10
Possesso di entrambe le suddette certificazioni	PUNTI 20
Criterio 3 Sostenibilità ambientale	MAX PUNTI 10
Prevalente dotazione di mezzi elettrici (dal 50% in su)	PUNTI 10
Prevalente dotazione di mezzi a combustione con classificazione delle emissioni superiori a quelle minime consentite attualmente per la vendita (dal 50% in su)	PUNTI 5
Prevalente dotazione di mezzi a combustione con classificazione delle emissioni pari a quelle minime consentite attualmente per la vendita (dal 50% in su)	MAX PUNTI 2,5

In riferimento al criterio 1 misure organizzative , il servizio sarà valutato secondo quanto di seguito indicato:

- Utilizzo di una sola squadra

intervento su uno dei torrenti principali mediante utilizzo mezzo meccanico dotato di braccio decespugliatore, con ausilio , ove necessario, operatore dotato di motosega o decespugliatore;

- Utilizzo di due squadre

Una squadra , su uno dei torrenti principali mediante utilizzo mezzo meccanico dotato di braccio decespugliatore, con ausilio , ove necessario, operatore dotato di motosega o decespugliatore;

La seconda squadra composta da 2 / 3 unità dotata di motosega e decespugliatore per sfalcio rii minori;

- Utilizzo di due squadre

Che operano in contemporanea su due dei tre torrenti principali mediante utilizzo mezzo meccanico dotato di braccio decespugliatore, con ausilio , ove necessario, operatore dotato di motosega o decespugliatore;

- Utilizzo di tre squadre

Che operano in contemporanea su tre torrenti principali mediante utilizzo mezzo meccanico dotato di braccio decespugliatore, con ausilio, ove necessario, operatore dotato di motosega o decespugliatore;

L'offerta tecnica dovrà essere formulata compilando correttamente l'apposito modulo che la stazione appaltante allegnerà alla lettera invito.

OFFERTA ECONOMICA MAX 30 (trenta) PUNTI	PUNTEGGIO MASSIMO 30
Ribasso unico percentuale sull'importo a base d'asta	MAX 30

Al concorrente che avrà offerto il ribasso unico più alto per tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato e contenute nell'offerta, sarà attribuito il punteggio massimo di 30 punti ed alle altre offerte sarà assegnato un punteggio proporzionale attribuito mediante applicazione della seguente formula:

$$X = \frac{R_o \times C}{R_a}$$

Dove:

X = punteggio attribuibile al concorrente in esame;

R_o = ribasso offerto dal concorrente in esame;

C = punteggio massimo attribuibile (30 punti);

R_a = ribasso più alto

ART. 4- MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto d'appalto di cui al presente capitolato verrà stipulato "**a misura**" ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis e secondo la definizione di cui all'Art.3 comma 1 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

6

I prezzi in elenco sono dedotti con riferimento al corrente prezzario della Regione Liguria 2022 e Regione Piemonte 2022;

Tali prezzi tengono conto di tutti gli oneri a carico dell'impresa per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi appaltati, secondo quanto prescritto dal presente Capitolato.

Il D.L. potrà ordinare, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni, la realizzazione **in economia** di quelle prestazioni che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi unitari di elenco e per i quali, sia a causa della loro limitata entità, sia per l'eccezionalità della loro esecuzione, risulti difficoltoso, non conveniente o non congruo provvedere alla formazione di nuovi prezzi.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara non inciderà sulla capienza del contratto, ma sarà applicato a tutti i prezzi unitari previsti nell'elenco prezzi ed a quelli eventualmente concordati; i prezzi, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle prestazioni effettuate fino all'esaurimento dell'importo di perizia.

Gli operai incaricati dell'esecuzione delle prestazioni in economia non dovranno essere distolti, neppure momentaneamente, per essere adibiti ad altri interventi o in aiuto di operai che eseguano prestazioni diverse a misura.

Gli interventi che si dovessero eseguire parte a misura e parte in economia saranno condotte in modo che non abbia principio la prestazioni in economia se non quando sia compiuta o misurata la parte a misura, o viceversa.

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata con le modalità previste dal D.M. n.° 49 del 07 marzo 2018, come segue:

a) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo i prezzi di elenco, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei suddetti prezzi) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente dichiarate dall'aggiudicatario in sede di eventuale giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 15% (quindici per cento) e del 10% (dieci per cento).

Art. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto e la seguente documentazione:

- a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione delle prestazioni;
- b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono gli interventi oggetto dell'appalto;
- c) L'elenco prezzi unitari, coincidente con il Prezzario Regione Liguria 2022 e Regione Piemonte 2022;
- e) Le polizze di garanzia previste;

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Alla Direzione dell'esecuzione del contratto è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso delle prestazioni.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- Il Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il D.p.r. 207/10 e s.m.i. per le parti non abrogate;
- Il Decreto Ministeriale n.° 49 del 07.03.2018;
- Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con i relativi allegati;
- I regolamenti comunali vigenti disciplinanti materie attinenti all'attività connessa all'esecuzione delle lavorazioni da eseguire
- Il vigente protocollo del "protocollo per lo sviluppo della legalità e trasparenza degli appalti pubblici" sottoscritto dal Comune di Finale Ligure.

ART. 6 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

ART. 7 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 108 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016, o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, per quanto applicabili allorché riferite alle varianti presentate in sede di offerta.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel D. Lgs. n.50/2016.

La Stazione Appaltante deve risolvere il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- X) inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

Se il Direttore dell'esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, dovrà inviare al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore; il

Direttore dell'esecuzione del contratto, inoltre, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell'esecuzione del contratto curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.

ART. 8 - CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna delle prestazioni in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. a) della Legge 120 del 2020.
2. Tenuto conto dei tempi connessi all'espletamento delle procedure di gara, si procederà all'avvio del contratto in corrispondenza del primo periodo utile secondo la suddivisione di cui al successivo Art.8
3. Ricorrendo l'ipotesi di cui al comma 10 punto b) dell'Art.32 del Dlgs.50/16, per l'intervento in oggetto, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo.

9

ART. 9- TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI – ORDINI D'INTERVENTO (O.D.I.)

1. Considerato che i principali corsi d'acqua (torrenti Pora, Aquila e Sciusa) sono classificati come acque con popolamento misto di salmonidi e/o ciprinidi e/o anguille, non possono essere eseguiti lavori in alveo nei periodi di Aprile, Maggio, Giugno e nei mesi di Novembre e Dicembre. Ai sensi della DGR 1507/2009 è, inoltre, vietata la realizzazione di interventi sulla vegetazione riparia nei periodi seguenti: 01/03 -30/06 e 15/08/-15/09 Combinando i suddetti divieti il taglio della vegetazione in alveo dei torrenti principali (Sciusa, Pora, Aquila), dovrà essere eseguito nei seguenti periodi: GENNAIO – FEBBRAIO; LUGLIO – 14 AGOSTO; 16 SETTEMBRE – 31 OTTOBRE
2. Tenuto conto dei periodi di cui al punto 1) è definito il seguente **programma annuale di massima degli interventi:**

Periodo 1 – Dal 1° Gennaio alla fine di Febbraio

TORRENTE PORA	LUNGH.
TRATTO 1 - FOCE - VIADOTTO FERROVIA	250
TRATTO 2 - VIADOTTO FERROVIA - VIA SAGITTARIO	430
TRATTO 3 - VIA SAGITTARIO - PORTA TESTA	840
TRATTO 4- PORTA TESTA - PONTE SP490	400

TORRENTE AQUILA	LUNGH.
TRATTO 1 - CONFLUENZA PORA - PORTA REALE	200
TRATTO 2 - PORTA REALE - RIVETTI	260

TORRENTE SCIUSA	LUNGH.
TRATTO 1 - FOCE - PONTE SAN BENEDETTO	105
TRATTO 2 - PONTE SAN BENEDETTO - PONTE BONCARDO	205
TRATTO 3 - PONTE BONCARDO - VIA CADANA	250
TRATTO 4 - VIA CADANA - SCUOLE CALVISIO	800

Rii minori: Finalmarina, Finalborgo, Finalpia, Varigotti

Periodo 2 – Dal 1° Luglio al 14 Agosto

TORRENTE PORA	LUNGH.
TRATTO 5 - PONTE SP490 -SAN SEBASTIANO	1600
TRATTO 6 - SAN SEBASTIANO - CONFINE C.L.	950

TORRENTE AQUILA	LUNGH.
TRATTO 3 - RIVETTI - FINE VIA FIUME	900
TRATTO 4- VIA AQUILA- CONFINE	1000

10

TORRENTE SCIUSA	LUNGH.
TRATTO 5 - SCUOLE CALVISIO - PONTE VERZI	800
TRATTO 6 - PONTE VERZI - EX CARTIERA	400
TRATTO 7 - EX CARTIERA - PONTE CORNEI	1900

Rii minori: Finalmarina, Finalborgo, Finalpia, Varigotti

Periodo 3 – Dal 16 Settembre al 31 Ottobre

TORRENTE PORA	LUNGH.
TRATTO 1 - FOCE - VIADOTTO FERROVIA	250
TRATTO 2 - VIADOTTO FERROVIA - VIA SAGITTARIO	430
TRATTO 3 - VIA SAGITTARIO - PORTA TESTA	840
TRATTO 4- PORTA TESTA - PONTE SP490	400
TRATTO 5 - PONTE SP490 -SAN SEBASTIANO	1600

TRATTO 6 - SAN SEBASTIANO - CONFINE C.L.	950
--	-----

TORRENTE AQUILA	LUNGH.
TRATTO 1 - CONFLUENZA PORA - PORTA REALE	200
TRATTO 2 - PORTA REALE - RIVETTI	260
TRATTO 3 - RIVETTI - FINE VIA FIUME	900
TRATTO 4- VIA AQUILA- CONFINE	1000

TORRENTE SCIUSA	LUNGH.
TRATTO 1 - FOCE - PONTE SAN BENEDETTO	105
TRATTO 2 - PONTE SAN BENEDETTO - PONTE BONCARDO	205
TRATTO 3 - PONTE BONCARDO - VIA CADANA	250
TRATTO 4 - VIA CADANA - SCUOLE CALVISIO	800
TRATTO 5 - SCUOLE CALVISIO - PONTE VERZI	800
TRATTO 6 - PONTE VERZI - EX CARTIERA	400
TRATTO 7 - EX CARTIERA - PONTE CORNEI	1900

Rii minori: Finalmarina, Finalborgo, Finalpia, Varigotti

11

In linea generale, all'inizio dell'anno (**periodo 1**) si privilegeranno gli interventi in corrispondenza dell'ambito urbano in modo da ripristinare adeguate condizioni di decoro e pulizia dei torrenti principali prima dell'approssimarsi della stagione primaverile ed estiva in cui si registra una maggiore affluenza di presenze turistiche.

Nel **periodo 2**, durante i mesi estivi, si interverrà in corrispondenza dei tratti più periferici al fine di rimuovere anche le particolari criticità stante l'approssimarsi della stagione autunnale in cui si registrano tradizionalmente le precipitazioni più intense.

Infine, nel **periodo 3** si potrà intervenire su tutto lo sviluppo dei torrenti principali per l'esecuzione di interventi puntuali in funzione dallo sviluppo vegetativo a rifinitura e completamento di quelli eseguiti nei periodi precedenti.

Gli interventi sui rii minori sono stati indicati in tutti e tre i periodi e saranno concordati di volta in volta in funzione delle specifiche esigenze.

3. Avendo l'affidamento durata triennale, all'inizio di ogni stagione d'intervento si eseguirà congiuntamente all'appaltatore, una sopralluogo preliminare per la formazione di un **programma d'interventi** che sarà concordato tra le parti in funzione delle specifiche criticità ed esigenze riscontrate tenuto conto di quanto indicato al punto 2).
4. Il programma di cui al punto 3) sarà sottoscritto dalle parti, diventerà impegnativo per l'appaltatore; il programma recherà anche il termine perentorio per l'esecuzione delle attività individuate. Il mancato rispetto dei termini fissati comporterà l'applicazione delle relative penali per ritardo.

Trattandosi di una successione di prestazioni, la consegna non avverrà contemporaneamente per l'intero complesso, bensì frazionatamente, mediante **Ordini di Intervento (O.D.I.)**, numerati progressivamente e firmati dal Direttore dei Lavori o da un suo delegato, che saranno emessi su base programmata o per fronteggiare eventuali urgenti necessità.

Ogni O.D.I. varrà quale verbale di consegna frazionata, fermo restando che il tempo teorico dell'appalto decorre dalla data del verbale di avvio prestazioni generale iniziale.

Nei casi di **interventi programmati**, l'ordine d'intervento sarà di norma sempre inviato via posta elettronica e recherà l'indicazione della tempistica d'intervento secondo quanto stabilito dall'Art. 8; tale tempistica potrà essere oggetto di richiesta di proroga motivata da esigenze oggettive riscontrate sul cantiere o per altre necessità/evenienze subentrate in corso d'opera.

Con la denominazione di **interventi programmati** vengono indicati tutti i lavori/attività definiti, ad insindacabile giudizio del direttore dell'esecuzione, necessari non urgenti ed eseguibili sulla base della pianificazione indicata all' Art. 8 punto 2.

In corrispondenza di ciascun intervento sarà emesso un ordine scritto (O.D.I.) e secondo le prestazioni previste in elenco prezzi, le priorità e le urgenze della Stazione Appaltante.

Il suddetto O.D.I. indicherà altresì il **termine utile** per eseguire le prestazioni commissionate, definito in funzione dell'estensione degli interventi, decorso il quale sarà applicata una penale giornaliera: la tempistica concessa con l'O.D.I. potrà essere oggetto di richiesta di proroga motivata da esigenze oggettive riscontrate sul cantiere o per altre necessità/evenienze subentrate in corso d'opera, richiesta che dovrà sempre essere riscontrata direttore dell'esecuzione in senso positivo o negativo, anche al fine dell'applicazione o meno dell'eventuale penale per mancato rispetto del termine indicato.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna gli interventi, ad iniziarli, proseguendoli in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione - decorrenti dalla data indicata nell'O.D.I. - eventualmente prorogati qualora ne ricorrano i presupposti per giustificati motivi.

Le prestazioni relative a ciascun ordine dovranno essere **iniziate**, entro e non oltre i termini indicati nei rispettivi O.D.I.

L'Impresa non potrà vantare diritti di sorta o chiedere risarcimenti di danni per la mancata continuità operativa, tenuto conto che le prestazioni da eseguire sono per loro natura frazionate e che l'intervallo di tempo fra l'ultimazione di un servizio e l'inizio di quello successivo potrà essere variabile in funzione delle necessità della Stazione Appaltante.

ART. 10 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Si applicano le disposizioni dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

Le interruzioni parziali o totali delle singole prestazioni, già contemplate nel programma operativo delle prestazioni, non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali (quali avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore,

necessità di modifica del contratto, ecc.) che impediscono in via temporanea che le prestazioni procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni se

più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni stesse o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'Esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto all'ultimo comma del periodo precedente, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, nessun compenso o indennizzo è dovuto all'Esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione ed il Direttore dell'esecuzione del contratto indica, nel verbale di ripresa, il nuovo termine contrattuale.

Nell'eventualità che successivamente alla consegna delle prestazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano parzialmente di procedere al regolare svolgimento delle singole prestazioni, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le prestazioni eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei servizi non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

In caso di sospensione il Direttore dell'esecuzione del contratto compila, con l'intervento dell'Esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni, delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Le contestazioni dell'Esecutore in merito alle sospensioni delle prestazioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle prestazioni, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle prestazioni; qualora l'Esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il Responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei servizi disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 3, 4 e 7, l'Esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

13

ART. 11 - PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine annuale indicato per l'esecuzione delle prestazioni secondo il programma di cui al comma 3 dell'Art.8, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei servizi viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio delle prestazioni rispetto alla data fissata dal direttore dell'esecuzione del contratto;
 - b) nella ripresa delle prestazioni seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dell'esecuzione;
3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 12- CONTABILITA' DELLE PRESTAZIONI

Per la contabilizzazione delle prestazioni saranno tenuti i seguenti documenti contabili:

- Libretto delle misure

- Registro di contabilità
- Stato avanzamento delle prestazioni
- Conto finale prestazioni

ART. 13- PRESTAZIONI IN ECONOMIA

La contabilizzazione delle prestazioni in economia previste dal contratto, è effettuata mediante la compilazione di apposite liste settimanali in cui saranno annotati i mezzi ed attrezzature impiegate giornalmente.

Per la mano d'opera, trasporti e noli, essi sono liquidati secondo i prezzi riportati in elenco prezzi incrementati di spese generali ed utili (normalmente inclusi nei prezzi di riferimento) e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi

Al termine di ogni giornata lavorativa, l'appaltatore – entro la giornata successiva- dovrà inviare al direttore dell'esecuzione (tramite email : pietro.massaferr@comunefinaleligure.it) apposito prospetto recante l'impiego della manodopera, mezzi ed eventuali provviste impiegate. Tale prospetto sarà confrontato con quello risultante dalla contabilità redatta dalla direzione dell'esecuzione del contratto.

ART. 14 -PRESTAZIONI A MISURA

- La misurazione e la valutazione delle prestazioni a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco;
- Nel corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto. In particolare, le voci di elenco prezzi relative allo sfalcio delle erbe infestanti eseguito con mezzo meccanico (018.PIEM) e decespugliamento con eliminazione di arbusti infestanti (75.A10.A20.020), saranno quelle normalmente utilizzate nella contabilizzazione degli interventi indipendentemente dallo sviluppo della vegetazione in alveo.
- Relativamente ai quantitativi smaltiti (sfalcio, taglio alberature) si farà riferimento ai dati riportati nei formulari di trasporto.

In ogni caso, saranno privilegiate modalità di contabilizzazione a misura facendo riferimento ai prezzi unitari riportati in elenco desunti dal prezzo della Regione Liguria 2022 e Regione Piemonte 2022;

Ove, in ragione delle particolari condizioni locali i suddetti prezzi elementari non possano essere impiegati utilmente (vedasi es. Rii minori caratterizzati da difficili condizioni di accesso per i mezzi d'opera, particolari condizioni dell'alveo), ad insindacabile giudizio della direzione dell'esecuzione del contratto, le attività eseguite saranno contabilizzate in economia tenuto conto dell'effettivo impiego di manodopera ed attrezzature secondo i disposti di cui all'Art.13.

ART. 15- PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Il corrispettivo annuale sarà corrisposto in **unica soluzione**, sulla base delle prestazioni effettivamente contabilizzate, successivamente al termine indicato nel rispettivo programma annuale.
2. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara non inciderà sulla capienza del contratto, ma sarà applicato a tutti i prezzi unitari previsti nell'elenco prezzi ed a quelli eventualmente concordati; i prezzi, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole prestazioni effettuate che saranno contabilizzate secondo le modalità di cui ai precedenti Art.11 e 12.

ART. 16 - ANTICIPAZIONE – CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi del combinato disposto dell'art. Articolo 207 comma 1 del DL n° 34/20 (Decreto Rilancio) convertito con L. 77 del 10/07/2020 e dell'Art.35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è prevista – qualora richiesta - la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione del prezzo **fino al 30% (trenta per cento)** dell'importo contrattuale, da erogare entro 15 giorni dell'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

Tenuto conto dei disposti del suddetto Art.35 comma 18, la corresponsione della suddetta anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo (coincidente con la durata dei servizi).

L'anticipazione sarà progressivamente e proporzionalmente recuperata in corrispondenza di ogni stato di avanzamento lavori fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del DL. 76/2000, convertito nella legge 120/2020, non è richiesta la cauzione provvisoria.

Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di **cauzione definitiva**, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n.° 123/2004 e s.m.i., in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, in conformità all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. . La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

15

ART. 17 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei servizi ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna delle prestazioni e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di fine contratto e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n.° 123/2004 e s.m.i. .

La **garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione** da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo contrattuale;
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

La **garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.)** deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad **euro 1.500.000**.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,-la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

ART. 18 - VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1), lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle prestazioni, all'atto esecutivo, quelle modifiche non sostanziali che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia delle prestazioni, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale; l'importo complessivo di tali modifiche non potrà comunque superare la soglia del quinto dell'importo del contratto.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite prestazioni non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi secondo le modalità di cui al successivo Art.19.

ART. 19 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVE PRESTAZIONI E NUOVI PREZZI

L'elenco prezzi di progetto fa riferimento ai prezzi della Regione Liguria 2022 e Regione Piemonte 2022;che vengono assunti, anche se non materialmente allegati, come prezzi di riferimento.

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi, non siano previsti prezzi per prestazioni in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri seguenti:

- a) desumendoli dai prezzi regionali di riferimento (Liguria, Piemonte) ;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione del contratto e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART. 20- SUBAPPALTO

L'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che disciplina il ricorso al subappalto, è stato modificato ed integrato dall'art. 49 comma 2 lett. a) della Legge 29 luglio 2021 n.° 108; dal 01.11.2021 scompare la percentuale massima del 50% quale limite di affidamento in subappalto, a favore dell'indicazione nei documenti di gara delle prestazioni o delle lavorazioni da eseguire direttamente dal soggetto aggiudicatario. La lettera c) del suddetto decreto recita inoltre che il contraente principale ed il subappaltatore diventano responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per quanto sopra, tenendo in considerazione le caratteristiche dell'appalto cui il presente CSA è parte integrante e tenendo conto della tipologia del servizio, si ritiene che l'Appaltatore principale sia tenuto all'esecuzione di **almeno il 50% dell'importo di contratto**.

Si rinvia allo stesso art. 105 per le disposizioni di dettaglio.

17

ART. 21 -CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso delle prestazioni e in particolare:

- a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

ART. 22 - CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO

Contestazioni e riserve

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Le riserve sono iscritte – a pena di decadenza – sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle o alla cessazione del

fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore, distinguendo i fatti ad effetti istantanei da quelli ad effetti continuativi.

- Rispondono a tale disposizione (atto idoneo a ricevere le riserve), ad esempio, il verbale di consegna dei lavori, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, gli ordini di servizio, il libretto delle misure, l'atto di sottomissione, il verbale di concordamento prezzi, ed ogni altro atto per il quale sia prevista la sottoscrizione da parte dell'impresa. Ammesso che gli atti contabili (es. registro di contabilità) non siano nella disponibilità dell'appaltatore, dovendo salvaguardare il principio della tempestività delle riserve, le stesse - a pena decadenza - oltre agli atti sopra indicati, in modo irrituale, possono essere contestate anche mediante l'invio di una lettera di diffida (anche tramite pec) alla stazione appaltante (RUP). In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui sopra, le riserve s'intenderanno automaticamente decadute. Le riserve relative all'attività di manutenzione - così come definita e disciplinata dal paragrafo 3 delle prescrizioni tecniche del capitolato speciale d'appalto - potranno essere iscritte ed esplicitate anche nel registro delle manutenzioni fermo restando le relative tempistiche e la causa di decadenza.
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
 4. Il direttore dell'esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell'esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
 5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
 6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dell'esecuzione può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

18

Forma e contenuto delle riserve

1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
5. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni. L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario di cui all'[articolo 205 del codice](#), eventualmente aggiornandone l'importo. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

6. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
7. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Con riferimento alla Parte VI, Titolo I, Capo II del D. Lgs. n. 50/2016, qualora nel corso delle prestazioni l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve e non si sia reso possibile procedere con esito positivo all'accordo bonario o a transazione, per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e competente il Foro di Savona. E' esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico sia compreso tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le seguenti disposizioni.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

19

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Prima dell'approvazione del certificato di conformità delle prestazioni, qualunque sia l'importo delle riserve, il Responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto al fine del raggiungimento di un accordo bonario da immediata comunicazione al Responsabile del procedimento dell'iscrizione delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.

Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma precedente.

Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto ed acquisitane la relazione riservata e, ove costituito, quella dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto.

Il RUP e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario.

In caso di mancata intesa tra il RUP e l'Appaltatore, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso.

La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina.

Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse

economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al Dirigente competente della Stazione Appaltante e all'Appaltatore.

Se la proposta è accettata dalle parti entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario é concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante.

In caso di reiezione della proposta da parte dell'Appaltatore ovvero di inutile decorso del termine di cui al precedente periodo sarà adito il giudice ordinario.

ART. 23 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Essendo le prestazioni da eseguire definite anno per anno sulla base del programma di cui all'Art. 9, al termine annuale e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dell'esecuzione del contratto redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione annuale delle prestazioni ; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle prestazioni eseguite.

ART. 24 - TERMINI PER LA VERIFICA DI CONFORMITA'

Il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione delle prestazioni dell'ultimo anno ed il relativo certificato sarà emesso dal direttore dell'esecuzione del contratto

ART. 25 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Si intendono comprese nel prezzo delle prestazioni e perciò a carico dell'appaltatore:

- le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri,
- le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- le spese per le vie di accesso al cantiere;
- le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali.
- Sulla base di quanto previsto dall'Art.3 del Regolamento per la tutela dell'idrofauna ed il ripristino delle popolazioni ittiche della Provincia di Savona, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 16 comma 4 lettera b) della L.R. N. 21/2004, all'appaltatore è fatto obbligo di versare, sul c/c postale n° 00288175 intestato alla Provincia di Savona (causale: tutela idrofauna ed ecosistema acquatico), la somma di Euro 5,50 per ogni metro quadrato di alveo demaniale attivo a qualsiasi titolo interessato dagli interventi, fino ad un massimo forfettario pari ad Euro 5.500,00. I suddetti oneri, qualora dovuti, sono posti a carico dall'appaltatore che nel formulare la propria offerta ne dovrà tenere debito conto. Tenuto conto della superficie di alveo interessato, il contributo dovuto è pari a

quello massimo possibile stabilito in € 5.500. L'appaltatore, inoltre, dovrà farsi carico di procedere alle preventive comunicazioni di cui all'Art.4 del richiamato regolamento provinciale nei termini indicati.

- L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte del piano di affidamento con riguardo alle forniture e servizi seguenti:
 - Trasporto di materiale a discarica
 - Trasporto e smaltimento rifiuti
 - Forniture e/o trasporto terra e materiali inerti e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti
 - Acquisizioni dirette od indirette di materiale da cava per inerti e di materiali da cave di prestito per movimento terra
 - Fornitura di ferro lavorato
 - Noli a freddo di macchinari
 - Fornitura con posa in opera e noli a caldo, qualora in subcontratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'Art.118,11 del Dlgs.163/06
 - Servizi di autotrasporto
 - Guardania dei cantieri
 - Alloggiamento e vitto delle maestranze

Qualsiasi variazione al suddetto elenco di imprese, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo, dovrà essere tempestivamente comunicata. Il suddetto elenco sarà comunicato a cura della Stazione Appaltante al Prefetto al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia

- L'appaltatore s'impegna a :
- denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima dell'affidamento o nel corso di esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei servizi.
- denunciare, dandone notizia alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti.
- a non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relativa al contratto ad imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l'affidamento dello stesso. Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione all'individuazione dei subcontraenti che non dovranno aver partecipato autonomamente alla suddetta gara. La stazione appaltante non autorizzerà richieste di subappalto in violazione al suddetto impegno.

Qualsiasi residuo proveniente dallo sfalcio o dall'abbattimento delle essenze arboree sarà tempestivamente rimosso dall'alveo.

In condizioni di allerta meteo, i servizi potranno essere sospesi; i mezzi e i materiali eventualmente presenti in alveo dovranno essere immediatamente rimossi, a cura e spese dall'appaltatore, e ricoverati in zone non esondabili.

ART. 26. REQUISITI RICHIESTI

Sulla base di quanto disposto dall'AVCP (ora ANAC) con successive Deliberazioni n°87/02 e n°72/07, la manutenzione del verde pubblico rientra nell'ambito dei **servizi** e non in quello dei lavori, tutte le volte in cui l'attività **non comporti** una modificazione della realtà fisica con l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (cd. "quid novi"): così, ad esempio, la mondata, rasatura, irrigazione, concimazione, potatura, pulizia, trattamenti vari, sfalcio, decespugliamento delle scarpate, ecc., **non configurano "lavori" ma servizi.**

Relativamente ai requisiti di cui all'Art.83 del Dlgs.50/16 (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnico-professionale), è richiesto quanto di seguito specificato:

Idoneità professionale (Art.83 comma 1 lett.a Dlgs.50/16).

Iscrizione al registro della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura; iscrizione – in corso di validità.

Iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali nella categoria 1: Raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati o, in alternativa, iscrizione nella categoria 2bis dell'Albo Gestori Ambientali

[Parte Iv – Sezione A – Punto 1 del DGUE]

Capacità economica e finanziaria (Art.83 comma 1 lett.b Dlgs.50/16).

I soggetti partecipanti devono fornire apposita dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente un **fatturato globale medio** annuo degli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2019-2020-2021 non inferiore a € 100.000. Il suddetto requisito è richiesto a comprova della solidità aziendale e dell'esperienza maturata. La comprova del suddetto requisito dovrà essere fornita (ai sensi dell'art. 86 comma 4 e allegato XVII parte I del D. Lgs. 50/2016 mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati.

[Parte Iv – Sezione B – Punto 1b del DGUE]

I soggetti partecipanti devono fornire apposita dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente un **fatturato specifico minimo annuo (relativo a servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto)** degli ultimi tre esercizi finanziari per un importo non inferiore a complessivi € 60.000 escluso Iva.

[Parte Iv – Sezione B – Punto 2a del DGUE]

Se trattasi di servizi prestati a favore di **amministrazioni o enti pubblici**, essi sono provati :

- da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi con indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto
- se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

22

Se trattasi di servizi prestati a favore di **committenti privati**, essi sono provati:

- originale o copia autenticata dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

Capacità tecnica/professionale (Art.83 comma 1 lett. c) Dlgs.50/16)

Richiesta una dotazione di idonea attrezzatura tecnica costituita da almeno:

- Trattore a quattro ruote motrici con potenza non inferiore a 80 HP, dotato di braccio snodato ad azionamento idraulico, portante una trinciatrice o radiprato della larghezza di metri 0.80-1.00; con lunghezza minima del braccio di m 3.50
- Autocarro sino ql 80 gru q 4-allungo fino a m 4.40
- Motosega lama 35 cm
- Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, completo di ogni accessorio per il funzionamento
- Attrezzature e mezzi atti a garantire l'incolumità, la sicurezza e la salute dei lavoratori (DPI)

I suddetti mezzi/attrezzature dovranno essere in possesso dell'appaltatore, in caso contrario dovranno essere prodotti contratti di noleggio idonei ad assicurare la relativa disponibilità per tutta la durata dell'appalto.

[Parte Iv – Sezione C – Punto 9 del DGUE].

L'appaltatore dovrà avere a disposizione ed indicare un sito, magazzino/ricovero entro un limite max di Km. 50,00, dove disporre dei mezzi sopraindicati.

Lo stesso magazzino, di cui l'Appaltatore dovrà fornire prova certa e tangibile della sua esistenza e dotazione di mezzi, costituirà requisito in sede di formulazione dell'offerta e sarà soggetta a verifica successiva all'aggiudicazione, unitamente agli ulteriori requisiti dichiarati, ai fini dell'efficacia dello stesso provvedimento.

L'eventuale accertamento dell'insussistenza delle condizioni dichiarate comporterà l'automatica revoca dell'aggiudicazione.

ART. 27. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 28- SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei servizi;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

ART. 29- OBBLIGHI DI SICUREZZA

L'Impresa è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi, esonerando il comune di Finale Ligure da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

I servizi che sono oggetto dell'appalto dovranno essere svolti nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché di tutela della salute e dell'ambiente. L'appaltatore rimane pertanto unico responsabile della conformità del servizio alle norme di legge.

L'appaltatore dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza alle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene sul lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.

Tutto il personale dovrà essere formato e informato in materia di salute e sicurezza ed in particolare dovrà essere informato dei rischi relativi a tutte le attività da espletare. Nell'esecuzione del servizio appaltato l'Appaltatore curerà che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate nella rete fognaria o in acque superficiali e che ogni rifiuto derivante dall'attività di potatura e abbattimento delle palme, venga asportato e smaltito nel rispetto delle norme in materia.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare mediante la diretta conoscenza soprattutto delle condizioni di viabilità e di accesso i rischi connessi alla sicurezza nelle aree interessate al servizio stesso onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.

E' responsabilità dell'Appaltatore assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua direzione e controllo siano addestrati e informati sui temi della sicurezza e salute dei lavoratori e dell'ambiente. Il personale utilizzato dovrà avere la padronanza della lingua italiana e conoscenza della segnaletica in uso e dovrà soddisfare i requisiti di idoneità lavorativa specifica del settore.

L'appaltatore dovrà dotare il proprio personale oltre che dei dispositivi di protezione individuale DPI, necessari per l'esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dalla Stazione Appaltante in relazione a specifiche condizioni di rischio; di tale ulteriore obbligo verrà se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta. L'appaltatore imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

E' fatto d'obbligo ai dipendenti di indossare un capo di vestiario o altro segno che identifichi l'Appaltatore.

La stazione appaltante si riserva di pretendere l'allontanamento del personale dell'Appaltatore incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordinanze comunali.

L'appaltatore dovrà organizzare il servizio coinvolgendo le proprie maestranze nel rispetto delle norme di sicurezza previste nel piano e nei documenti di valutazione dei rischi, nonché previste da norme di legge, tra le quali:

- è assolutamente vietato eseguire indebitamente interventi che esulino dalla propria competenza;
- durante l'esecuzione dei servizi dovranno essere rispettate tutte le norme di circolazione ;
- è assolutamente vietato consumare alcolici o fare uso di sostanze stupefacenti durante il lavoro;

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'appaltatore intenderà usare nell'esecuzione degli interventi di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.

I mezzi soggetti a collaudo o verifica periodica da parte di Enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli.

Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei servizi oggetti del presente capitolato saranno custoditi a cura dell'Appaltatore e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà.

In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell'appaltatore di situazioni di pericolo, quest'ultimo , oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regola no la materia, dovrà senza indugio informare la stazione appaltante per metterla eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati.

Ai fini della sicurezza tutte le macchine operatrici dovranno essere conformi al DPR 459/96 (direttiva macchine) e ss.mm.ii. e riportare dichiarazioni di conformità e marcatura CE.

Sulla base delle attività oggetto d'appalto, l'appaltatore è tenuto a valutare l'eventuale adeguamento del proprio DVR.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE 1° - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Scopo dell'intervento è quello di garantire i livelli di sicurezza dei corsi d'acqua che percorrono il territorio comunale attraverso il mantenimento ed il controllo periodico della crescita della vegetazione arbustiva ed arborea spontanea spondale e d'alveo tramite trinciatura e/o decespugliamento anche in tratti di difficile accesso ai mezzi meccanici per lo sfalcio.

La tipologia di vegetazione presente nei corsi d'acqua è composta da canne che una volta tagliate e triturate dall'apposita trinciatrice vengono lasciate in loco, unitamente ad arbusti e piante che, qualora se ne ravvisi la necessità, saranno tagliate a mano e successivamente smaltite a discarica.

L'accesso agli alvei è attualmente garantito dalla possibilità d'entrata sia dalle foci dei corsi d'acqua principali, sia da aperture preesistenti ed in alcuni tratti, dalle sponde che declinano naturalmente verso l'alveo con pendenze tali da consentire un'agevole discesa dei mezzi.

Grazie alla presente di tali accessi, in caso di impedimenti rappresentati in alveo tali da non consentire un'altezza utile per il passaggio della trattoria (es. ponti, passerelle) sarà possibile avere maggiori possibilità di accesso all'alveo senza dover eseguire movimentazioni di terra o creare opere provvisorie o nuovi accessi che non sono previsti.

Nei tratti in cui non sarà possibile l'operazione di pulizia all'interno dell'alveo e delle sponde con mezzo meccanico, essa sarà completamente eseguita a mano.

La trattoria agricola munita di trincia opererà ove possibile anche direttamente dalla strada, fermandosi ai limiti dei confini comunali ed operando lo sfalcio delle sponde dall'alto per garantire la pulizia localizzata.

Il materiale risultante sarà provvisoriamente depositato in apposite aree di stoccaggio in attesa che del caricamento su apposito cassone per il conferimento a discarica.

La vegetazione arbustiva composta da canne ed altre piante, una volta tagliata, sarà triturrata con cippatrice lasciando in loco il materiale cippato; qualora necessario, si provvederà al conferimento in discarica.

L'accesso pedonale agli alvei da parte del personale operante, è attualmente garantito in limitati punti, dove gli argini sono di modesta altezza e caratterizzati da un declivio dolce.

L'intervento sarà comprensivo, qualora se ne ravvisi la necessità, di un mirato e sporadico tagli di quelle piante d'alto fusto presenti sulle sponde o al centro del corso d'acqua o a limiti del pelo d'acqua che risultino troppo inclinati ed in alcuni casi con radici affioranti, tali da poter essere potenzialmente sdradicati in occasioni di piena con conseguente formazione di ostacoli al libero deflusso.

Non verranno estirpati i ceppi ed in alcuni tratti non sarà necessario operare alcuno sfalcio o taglio della vegetazione se non verrà ritenuta di ostacolo o di intralcio al naturale deflusso delle acque.

In ultimo, verrà asportato tutto quel materiale ligneo già abbattuto e/o giacente tra le rive del torrente o sul fondo dell'alveo al fine di eliminare e ridurre ulteriore materiale potenzialmente pericoloso. Il legname tagliato o recuperato sarà temporaneamente posizionato nella parte alta della scarpata stradale o dove sarà di facile prelevamento dai mezzi che opereranno dalla strada.

A tal scopo potranno essere previste a bordo strada delle aree di cantiere per il deposito temporaneo del materiale tagliato previa autorizzazione da parte dell'ente competente.

Da un punto di vista operativo si ipotizza la presenza di una squadra tipo costituita da n°2 addetti che, con l'impiego di motosega e decespugliatore, opererà direttamente in alveo procedendo al taglio delle essenze arboree ed erbacee infestanti.

Ove possibile si potrà operare anche con l'impiego di trattore a quattro ruote motrici provvisto di braccio snodato ad azionamento idraulico portante trinciatrice.

In ottemperanza a quanto previsto dal "Regolamento per la tutela dell'idrofauna e il ripristino delle popolazioni ittiche", sulla base di quanto disposto dall'Art.16 comma 4 lettera b) della LR 21/2004, è posto a carico dell'appaltatore il contributo di € 5,50 per ogni metro quadrato di alveo demaniale a qualsiasi titolo interessato dagli interventi.

Tenuto conto della superficie di alveo interessato, il contributo dovuto è pari a quello massimo possibile stabilito in € 5.500.

Sulla base di quanto previsto dall'Art.4 del suddetto Regolamento, prima dell'esecuzione delle attività dovrà essere assolto – da parte dell'appaltatore – l'obbligo di preventiva comunicazione. Copia della suddetta comunicazione dovrà essere inviata per conoscenza anche al responsabile del procedimento.

Il computo metrico estimativo di perizia, quantifica in via generale, gli interventi da eseguire in base alla situazione degli alvei alla data della presente perizia. Esso è strutturato a misura ed in economia

Le voci di elenco prezzi sono state desunte sia dal locale prezzario della Camera di Commercio Liguria (ultima edizione disponibile), sia dal prezzario della Regione Piemonte - Sezione : Sistemazione a verde che, per la completezza e descrizione delle voci, ben si addice all'intervento proposto.

L'importo annuo è pari a quello indicato all'Art.2.

E' riconosciuta alla stazione appaltante la più ampia facoltà, fermo restando i limiti di importo annuo, di variare quantitativamente e/o qualitativamente le lavorazioni da eseguire in corrispondenza dei rii e torrenti in funzione dell'effettivo stato dei luoghi e dello sviluppo vegetativo.

In ogni caso, saranno privilegiate modalità di contabilizzazione a misura facendo riferimento ai prezzi unitari riportati in elenco desunti dal prezzario regionale corrente o dal prezzario della Regione Piemonte.

Ove, in ragione delle particolari condizioni locali i suddetti prezzi elementari non possano essere impiegati utilmente (vedasi es. Rii minori caratterizzati da difficili condizioni di accesso per i mezzi d'opera, particolari condizioni dell'alveo), le attività eseguite saranno contabilizzati in economia tenuto conto dell'effettivo impiego di manodopera ed attrezzature e secondo le modalità di cui all'Art.11 d del presente Capitolato

I prezzi in elenco (noleggi, manodopera) sono comprensivi dell'aliquota spese generali (15%) ed utili (10%); alle suddette aliquote si applicherà il ribasso praticato dall'aggiudicatario secondo le disposizioni del suddetto Art.11

In condizioni di allerta meteo, i lavori potranno essere sospesi; i mezzi e i materiali eventualmente presenti in alveo dovranno essere immediatamente rimossi e ricoverati in zone non esondabili a cura e spese dell'appaltatore senza il riconoscimento di oneri aggiuntivi.

PARTE 2° - SPECIFICAZIONI PRESCRIZIONI TECNICHE

Le modalità esecutive dell'intervento dovranno essere coerenti con le “linee guida per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria sulgi alvei, sulle opere di difesa idraulica e sui versanti allegati alla DGR 824/08” che s'intendono richiamate integralmente.

In particolare, con riferimento alla specifica situazione dello stato dei luoghi, si ribadisce quanto di seguito indicato.

- L'intervento di manutenzione della vegetazione è inteso come taglio selettivo della vegetazione in relazione al mantenimento delle più opportune condizioni di scabrezza ai fini della sicurezza idraulica senza compromettere le funzioni da un punto di vista ecologico. Dovrà essere evitata la completa eliminazione della vegetazione riparia arbustiva ed arborea e lo scotico delle rive.
- Gli interventi di taglio dovranno concentrarsi, di norma, sugli individui deperienti ed instabili preferendo quelli appartenenti a specie alloctone cercando di alterare il meno possibile la fisionomia strutturale della vegetazione
- Il materiale vegetale voluminoso (tronchi) depositatosi in alveo, nonché il materiale abbattuto compreso ramaglie e altri detriti, dovrà essere asportato con tempestività affinché una piena improvvisa non li trasporti a valle ostruendo le infrastrutture di attraversamento. E' consentito cippare in posto il materiale, mentre non è ammissibile l'abbruciamento dei residui vegetali.
- Nello sfalcio della vegetazione erbacea occorre mantenere un'altezza di taglio (10/15 cm) tale da consentire un via di fuga alla fauna minore incapace di rapidi spostamenti. In ogni caso si dovrà evitare il rilascio delle vegetazione tagliata all'interno dell'alveo di magra
- Dovrà essere risistemata l'area interessata dall'impianto cantiere e dalle eventuali rampe di accesso in alveo (eseguite senza apporto di materiale ma con risagomatura spondale) ricostruendo lo stato precedente all'intervento.
- Gli eventuali rifiuti di provenienza urbana (cartoni, plastica, involucri di materiali vari, ecc.) rinvenuti nei tratti di alveo interessati ai lavori ed in quelli immediatamente adiacenti, dovranno essere trasportati negli appositi impianti di recupero e smaltimento
- Gli interventi andranno condotti prestando la massima attenzione a non disperdere nell'ambiente combustibili o lubrificanti.
- Tenuto conto che l'onere relativo allo sfalcio, sradicamento ed asportazione dei prodotti legnosi è da ritenersi superiore al valore dei prodotti stessi, si autorizza la loro eventuale utilizzazione
- Il direttore dell'esecuzione del contratto, in funzione delle condizioni meteorologiche e degli eventuali “stati di allerta meteo” potrà richiedere la rimozione di materiali, mezzi d'opera e di ogni eventuale ostacolo presente in alveo che possa limitare o compromettere il regolare deflusso delle

acque. L'appaltatore dovrà uniformarsi alle disposizioni impartite senza pretendere oneri aggiuntivi rispetto a quelli contabilizzati per le lavorazioni effettivamente eseguite.

- L'autorizzazione è subordinata al mantenimento delle opere necessarie per la difesa della proprietà demaniale e del buon regime del corso d'acqua del patrimonio ittico nonché della tutela delle acque dall'inquinamento.

Tutto il legname recuperato dal taglio, ricadente in area demaniale compreso quello avente valore commerciale rimarrà di proprietà dell'Impresa avendo tenuto conto nella formulazione del prezzo relativi vantaggi economici.

L'Impresa è tenuta a prendere contatti con i proprietari frontisti al fine di definire le pertinenze demaniali di concerto con il DEC (direttore dell'esecuzione del contratto), rimanendo unica responsabile per taglio di piante fuori dal limite demaniale.

Si precisa che il limite demaniale, ove non catastalmente rilevabile coincide con la linea raggiunta dalle acque di piena ordinaria.

I lavori di abbattimento, estirpamento o scalzamento delle piante devono essere condotti in modo da evitare ogni danno agli elementi da conservare, e ogni inversione o miscuglio dei differenti strati di terreno.

Se necessario, gli strati devono essere ripristinati nel loro ordine naturale. Mano a mano che procedono i lavori taglio, tutti i materiali di risulta e gli utensili inutilizzati dovranno essere quotidianamente rimossi per mantenere il luogo più in ordine possibile ed evitare incendi e qualsiasi danno a cose o persone che per un improvviso abbandono delle materie tagliate e trasportate dalla piena e qualsiasi altro evento naturale dovesse derivare alla committenza o a terzi per tutta l'asta del Fiume fino al mare.

Qualora, durante le operazioni di taglio di vegetazione, l'impresa dovesse rinvenire rifiuti di qualsiasi natura e tipo situati nelle sponde, negli argini ed alvei dei torrenti e corsi d'acqua oggetto intervento, che ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera d del D.lgs 152/2006, sono classificati come urbani, l'impresa dovrà tempestivamente il DEC il Direttore dei lavori il quale richiederà, per il loro smaltimento, l'intervento della società Finale Ambiente.

I suddetti rifiuti saranno accumulati (a cura e spese dall'appaltatore senza riconoscimento di compensi aggiuntivi) in apposite zone confinate fuori dall'alveo al fine di consentire l'agevole prelievo da parte della società partecipata dal comune.

In alternativa, potrà essere richiesto il conferimento presso il centro di raccolta comunale di Via Calice; in tal caso sarà contabilizzato il relativo trasporto.

I materiali vegetali provenienti dalle attività previste rientrano nel campo di applicazione della normativa sui rifiuti (Rifiuti vegetali CER 20.02.01) e risultano altresì assimilati agli urbani.

Gli scarti originati potranno, su insindacabile disposizione della direzione dell'esecuzione del contratto essere conferiti presso il centro di raccolta comunale (presso i magazzini di Via Calice della società partecipata Finale Ambiente spa) o avviati a discarica.

Nel primo caso, sarà contabilizzato esclusivamente il trasporto, nel secondo caso oltre al trasporto si contabilizzeranno anche gli oneri di discarica sulla base dell'elenco prezzi di perizia.

In ogni caso, i quantitativi a cui fare riferimento saranno quelli accertati dal destinatario finale come da riscontro desunto dal relativo formulario di trasporto.